

PRECLUSE LE RETTIFICHE SUI REDDITI

Fuori dalla pax fiscale i forfettari L'Irap si chiude con il 3,9%

DI DUILIO LIBURDI E MASSIMILIANO SIRONI

Una pace fiscale che, nella migliore delle ipotesi, potrà costare 5 mila euro: è questa, in estrema sintesi una delle conseguenze legate alla prevista introduzione di un ravvedimento "speciale" per i contribuenti soggetti ad Isa e che aderiranno al concordato preventivo biennale. L'adesione, che potrà riguardare i periodi di imposta dal 2018 al 2022, comporterà la proroga sino al 31 dicembre 2027 dei termini di accertamento in scadenza tra la fine del 2024 e la fine del 2026. Quindi per i periodi di imposta dal 2018 al 2020. Si stanno dunque definendo, attraverso la riformulazione di uno specifico emendamento, i contorni di quella che può essere definita una pace fiscale "ad hoc" per i contribuenti che aderiranno al concordato preventivo biennale di cui al dlgs 13 del 2024 e che, evidentemente, ha una funzione di incentivo alla adesione in questione precludendo, per i periodi di imposta interessati, le rettifiche sui redditi di impresa o di lavoro autonomo. Rettifiche che, di fatto, potrebbero sussistere solo nel momento in cui intervengono cause di decadenza dal concordato stesso ovvero altre specifiche ipotesi, tra le quali il mancato pagamento delle somme dovute in base al ravvedimento. Il meccanismo, come detto, riguarda i periodi di imposta dal 2018 al 2022 ma non, evidentemente, il 2023. Per il semplice motivo che il termine di conversione del provvedimento normativo che dovrebbe contenere il "ravvedimento speciale" scade prima del termine di presentazione della dichiarazione annuale, dichiarazione nella quale si deve esprimere l'opzione per l'accesso al concordato. Il meccanismo di funzionamento è sufficientemente semplice, soprattutto considerando che non appare trasparire, dal testo, la necessità che l'accesso al ravvedimento debba essere effettuato per tutti i periodi di imposta. In sostanza: si individua il periodo di imposta da ravvedere compreso tra il 2018 ed il 2022, con possibilità, dunque, di scegliere uno, più o tutti i periodi di imposta;

si vede il punteggio Isa riferito allo specifico periodo; si prende a riferimento il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato nello specifico periodo di imposta e si applica un incremento che varia dal 5 al 50 per cento inversamente proporzionale al punteggio Isa conseguito (ad esempio 5 per cento per chi aveva Isa pari a 10); una volta determinato l'incremento, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali del 10, 12 o 15 per cento anch'essa inversamente proporzionale al punteggio Isa conseguito (in questo caso l'aliquota minima compete a coloro che hanno almeno 8 e che hanno però incrementato la base imponibile del 10%); per i periodi di imposta 2020 e 2021, in considerazione del Covid, l'imposta sostitutiva viene ridotta del 30%; ai fini IRAP, l'imposta sostitutiva è del 3,9

per cento fatta salva la medesima riduzione prevista in ragione del Covid come disciplinata ai fini delle imposte sui redditi e delle addizionali; viene previsto un versamento minimo di 1000 euro all'anno dal che discende, appunto, l'ipotesi di un versamento minimo complessivo pari a 5 mila euro.

Nessuna disposizione specifica è prevista per i soggetti che hanno dichiarato perdite e che, per effetto dell'incremento di base imponibile continuano ad essere in perdita. In questa ipotesi, si potrebbe sostenere che sia dovuto comunque il versamento minimo a meno che non si indichi la necessità di liquidare una sorta di imposta virtuale sulla differenza di perdita con l'ulteriore conseguenza di comprendere la sorte delle perdite "cancellate". Il ravvedimento non riguarda coloro che hanno applicato il regime forfettario. Una volta determinata l'imposta sostitutiva (più in generale le imposte), è previsto che il versamento debba avvenire in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Per i soggetti che, in relazione ad uno o più periodi di imposta hanno già subito una azione di controllo, vi è una sorta di impossibilità di accesso al ravvedimento se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Fermo restando che non appare esservi una preclusione per il mero invio di questionari. Per il solo periodo di imposta 2018, inoltre, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del decreto legge.

© Riproduzione riservata

